

(N. 1185-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950 (V. stampato N. 228)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 gennaio 1951

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1951 (V. Stampato N. 228-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1951

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione, fu approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950; dopo approfondito esame da parte della 11^a Commissione permanente e di quella speciale per la ratifica dei decreti, lo stesso disegno di legge fu ampiamente discusso, e quindi approvato con modificazioni, dal Senato nella seduta del 19 gennaio 1951. Tornò quindi alla Camera dei deputati che, a sua volta, lo ha approvato nella seduta del 13 luglio 1951 apportandovi talune modificazioni.

Pertanto il disegno di legge torna al vostro esame.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati riguardano principalmente:

1°) l'articolo 2, nella parte relativa alla specificazione delle sedi ospedaliere agli effetti del computo degli anni di servizio necessari per l'ammissione ai concorsi. La formula all'uopo adottata dalla Camera dei deputati è sostanzialmente analoga al testo approvato dal Senato, che anzi sembra redatto in termini giuridicamente più precisi; tuttavia non è il caso di insistere su una questione di mera formulazione. In sostanza, il servizio utile all'effetto del concorso si riferisce a quello prestato in ospedali in territorio nazionale (metropolitano o coloniale) o in ospedali siti in territori stranieri, purchè retti da Amministrazioni italiane;

2°) l'articolo 3, lettera c, riguardante la qualifica del professore universitario componente la Commissione di concorso. Il Senato aveva preferito la formula « professore universitario ordinario o straordinario » nella considerazione che, secondo la vigente legislazione, è professore ordinario sia il professore di ruolo che abbia superato il periodo di straordinario, sia il professore di ruolo che dopo il 70° anno è collocato fuori ruolo fino al raggiungimento del 75° anno di età.

La Camera ha tuttavia preferito una formula più esplicita, che si può senz'altro approvare.

3°) l'articolo 4 nella parte riguardante la formazione della commissione di concorso. Su questo punto le modificazioni apportate dalla

Camera dei deputati sono di carattere sostanziale.

Come è noto, in seno alla nostra Assemblea, vi fu un approfondito dibattito sulla questione della presidenza della Commissione di concorso. Da una parte, fu sostenuta la tesi di affidare la presidenza al capo della Amministrazione ospedaliera, in considerazione del fatto che per il sanitario di ospedale occorrono senza dubbio ed in primo luogo qualità di ordine tecnico-professionale, ma occorrono altresì qualità umane e doti di carattere, alla cui valutazione è maggiormente qualificato il presidente dell'Amministrazione ospedaliera.

Dall'altra parte, si osservò che le prove di esame ed i titoli scientifici vertono su materie per le quali il presidente della Amministrazione ospedaliera non ha competenza, salvo che sia egli stesso un sanitario. Fu inoltre osservato che comunque non è opportuno far partecipare al giudizio collegiale, riguardante principalmente i meriti professionali di un sanitario, una persona estranea all'ordine dei medici.

Si pervenne, infine, ad una soluzione che sembrò conciliare le tesi in contrasto, perchè, da un lato, si confermò il principio che il presidente della Commissione dovesse essere un rappresentante dell'Amministrazione, e dall'altro, si vincolò l'Amministrazione a far cadere la scelta del proprio rappresentante sulla persona di un medico.

La Camera dei deputati ha opinato invece doversi tornare al sistema di riconoscere al presidente dell'Amministrazione ospedaliera — medico o non — il diritto di presiedere la Commissione, salva facoltà di delega. Ha aggiunto tuttavia che il Consiglio di amministrazione dell'ospedale può nominare presidente della Commissione un medico di sua scelta.

La previsione che questa ultima facoltà del Consiglio di amministrazione possa essere resa più concreta ed operante fino a diventare, su conformi istruzioni da emanarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, la normale regola di condotta delle Amministrazioni ospedaliere, ha indotto la vostra Commissione a non insistere per modificare nuovamente il testo approvato dalla Camera, e ciò anche nella considerazione che la riapertura dei concorsi ospedalieri riveste carattere di somma urgenza, nell'interesse della Nazione.

È superfluo aggiungere che le accennate istruzioni dell'Alto Commissario non sarebbero in alcun modo in contrasto con la legge la quale lascia aperte varie vie alla discrezionalità amministrativa, all'uso della quale si riferirebbe appunto la circolare dell'Alto Commissario.

Il vostro relatore, nell'unirsi all'unanime parere della Commissione speciale sulla opportunità di accettare il testo votato dalla Camera dei deputati, non mancò tuttavia di ricordare l'appassionato e fervido dibattito che il Senato dedicò all'argomento e la maggioranza formata sulla tesi che il presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi ospedalieri debba essere un sanitario. Egli pertanto si riservò di insistere anche nella discussione in Aula, affinché, almeno nella prassi amministrativa, la precedente deliberazione del Senato assurga a norma spontaneamente osservata dalle Amministrazioni ospedaliere.

4°) l'articolo 13, nella parte riguardante l'elevazione dei limiti di età. Il Senato aveva ritenuto opportuno di elevare di quattro anni il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario. Tale aumento era stato fatto nella considerazione che la sospensione dei concorsi aveva reso scarsamente operante il beneficio predetto. La Camera invece non ha ritenuto di approvare l'aggiunta per evitare che ai concorsi partecipino sanitari troppo

avanzati negli anni. Così pure la Camera non ha approvato la elevazione a 70 anni dei limiti di età per il collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri, di tal che si torna al sistema del raggiungimento dei limiti di età al 65° anno.

5) l'articolo 3 del disegno di legge, riguardante il mantenimento in carica del personale di ruolo che abbia superati i limiti di età, fino all'espletamento del concorso e all'assunzione del nuovo personale. La Camera dei deputati ha soppresso tale norma per evitare eventuali spinte a ritardare l'espletamento dei concorsi. L'esigenza che il Senato aveva inteso di salvaguardare: quella di non turbare lo *status quo* durante le more del concorso, può essere in parte protetta da opportune raccomandazioni dell'Alto Commissario alle amministrazioni ospedaliere di non portare modificazioni al personale assistente, ancorchè abbia superato i limiti di età, e ciò, per evitare l'affidamento di nuovi incarichi alla vigilia dei concorsi.

Sembra superfluo soffermarsi su altre modifiche di minore portata.

Onorevoli Senatori,

la Commissione per la ratifica dei decreti legislativi, in considerazione della più volte ricordata indilazionabile necessità di riaprire i concorsi ospedalieri, da tempo sospesi, vi invita ad approvare il presente disegno di legge.

Bosco, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — *Limiti di applicabilità del decreto.*

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'arti-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ACCETTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

colo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relativo alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — *Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero in ospedali italiani o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomico patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come al secondo comma.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicitato un'attività sanitaria

Identico.

Identico.

Identico.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Identico.

Identico.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicitato un'attività sanitaria

reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano o comunque dipendente dall'amministrazione italiana o in un istituto universitario.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi in cui questa è prescritta.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. - Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario.

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario ordinario o straordinario d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da amministrazione italiana, o in un istituto universitario.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Identico.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'anzianità nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria è elevata a dieci anni.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) di un medico in rappresentanza dell'amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario della materia attinente al concorso;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) di un medico in rappresentanza della

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

Identico.

Identico.

a) del presidente dell'amministrazione

amministrazione dell'ospedale che ha bandito il concorso, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

e) di un professore universitario di materia attinente al concorso.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — *Raggruppamenti di più concorsi.*

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — *Modalità di svolgimento dei concorsi.*

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

Identico.

e) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di operazione sul cadavere per i primari chirurghi.

Qualora, a giudizio della Commissione giudicatrice, non sia possibile effettuare tali prove, esse saranno sostituite, per i primari medici, da una prova dimostrativa di anatomia patologica e, per i primari chirurghi, da una discussione sulla statistica operatoria e da una dimostrazione orale di una operazione chirurgica.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis. - *Ripartizione dei punti per i vari concorsi.*

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

45 punti per gli esami;

40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

a) *Identico.*

b) *Concorsi per aiuto:*
 60 punti per gli esami;
 25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;
 15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*
 90 punti per gli esami;
 10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-ter. — *Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.*

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

- 25 punti per la prova clinica;
- 10 punti per la prova orale;
- 10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

- 25 punti alla prova orale;
- 20 punti alla prova pratica.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente.

Le disposizioni dei due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice,

b) *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

c) *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

Identico.

Identico.

Identico.

alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9. — *Sede dei concorsi.*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. — *Sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre 1948.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis. — *Speciali categorie di sanitari assunti in via provvisoria.*

I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, pos-

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I primari, gli aiuti e gli assistenti, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un posto equipollente in ospedali metropolitani, pos-

sono con provvedimento delle Amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11. — *Tasse.*

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi, previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Elevazione dei limiti di età.*

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è aumentato di quattro anni ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis. — *Incompatibilità.*

La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione a carattere continuativo in altro ospedale, nelle cliniche universitarie e nelle case di salute.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14. — *Disposizioni finali.*

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto

sono con provvedimento delle Amministrazioni su parere favorevole del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva, purchè l'ospedale sia di pari categoria.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli ospedali di 3^a categoria.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 2.

Le norme del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, si applicano altresì ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il personale di ruolo, che si trovi in carica all'entrata in vigore della presente legge e che ricopra posti da porsi a concorso, rimane in carica indipendentemente dai limiti di età fino all'espletamento del concorso stesso e all'assunzione del nuovo personale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.